

Quesito n. 1

Poiché un ingegnere non può firmare una relazione geologica, è assolutamente necessario che nella struttura costituita da un partecipante ci sia un geologo abilitato poiché la relazione geologica non subappaltabile?

Ovvero, se uno studio composto dagli elementi necessari per costituire il gruppo di lavoro richiesto dal paragrafo 8 del disciplinare di gara (ingegneri e architetti e, al massimo, geometri abilitati dgls 81/2008), non avendo al suo interno anche la figura del geologo, che non citata in nessun'altra parte del bando, deve per forza fare un'ATI altrimenti NON potrebbe produrre, per il progetto definitivo la relazione specialistica geologica, necessaria ai fini della corretta progettazione secondo le vigenti norme?

Risposta

In primo luogo va puntualizzato che il DPR 207/2010 nel definire la documentazione necessaria per la progettazione definitiva, fissa, al punto b) Relazioni tecniche e specialistiche (non necessariamente anche quella geologica).

L'Amministrazione Comunale dispone di uno studio geologico-tecnico relativo alla realizzazione di intervento edilizio posto a pochi metri dalla zona oggetto del bando oltreché di studi di indagine finalizzati alla produzione della micro zonizzazione sismica di livello II, per strumento pianificatorio comunale. Tali elaborati sono disponibili nella sezione, in "elaborati progettuali", con la presente risposta.

Il progettista ha nelle sue responsabilità quella di definire il piano delle indagini che ritiene necessarie per le finalità progettuali-strutturali, e tra questo anche la parte geologica-geotecnica, tra le altre.

Sulla base della documentazione fornita dal Comune, come sopra specificato, il professionista valuterà opportunamente se intende approfondire o meno la questione specifica tra le altre, inserendo nel gruppo di progettazione specialisti dei vari campi, che ritenga opportuno coinvolgere.

Quesito n. 2

Spett.le A.C,

in merito alla Gara da voi indetta per la "riqualificazione urbana dell'area verde scolastica con ristrutturazione edilizia della ex scuola materna del capoluogo da destinare a nuovo centro culturale", avrei da sottoporvi i seguenti quesiti:

1_negli elaborati progettuali, oltre all'area cortiliva pertinenziale alla scuola è presente pure un'ampia area a parco (tav.02-03-05), pertanto la progettazione Definitiva e seguente dovrà interessare entrambe le aree o solo quella che appare negli elaborati della scuola/centro culturale (tav.07-08);

2_riguardo le tre referenze da presentare, che cosa si intende di specifico per "interventi qualificabili come affini a quello oggetto di affidamento"? Significa, per esempio, che devono essere centri culturali, oggetti di ristrutturazione, ampie aree verdi, oppure in maniera più allargata possono essere genericamente opere pubbliche?

3_ sempre riguardo le tre referenze, qualora si tratti di sole progettazioni, debbono avere un grado di approfondimento uguale o superiore al definitivo, oppure possono essere ammesse, senza discriminazione, anche progettazioni preliminari o studi di fattibilità?

4_ infine, sempre riguardo le tre referenze, cosa si intende di preciso se l'opera "è stata progettata/realizzata per intero o solo parzialmente": se uno è stato unico responsabile solo delle strutture, oppure delle parti edili o solo degli impianti, si intende come una prestazione parziale, decurtata del 50%, oppure comunque integra? Anche perché successivamente è indicato che nei confronti di opere progettate/realizzate in RTP sarà valutata unicamente solo la parte eseguita dal concorrente, ma non è chiaro se con punteggio pieno o dimezzato.

5_ nel punto c) è consentito di offrire delle prestazioni aggiuntive rispetto a quelle oggetto di offerta, ma non è chiaro quali sono o meno comprese nell'incarico da aggiudicare: per esempio, nel progetto Definitivo, sono escluse o meno tutte le prestazioni specialistiche indicate nel D.M. 143 del 31 ottobre 2013, quali: rilievi, relazioni geotecniche, idrologiche, sismiche, geologiche, archeologiche, studi acustici, ambientali, supporto al RUP....

Risposta

1. L'area oggetto di progettazione è solo quella perimetrale all'edificio esistente. E' stata predisposta una tavola aggiornata, 03-REV, in sostituzione della tav. 03, nella quale è specificatamente individuata la superficie interessata e oggetto del presente bando.
2. il grado di affinità è funzionale all'applicazione della lettera c) dell'art. 16.1.1 del disciplinare di gara dove sono già riportati i tre gradi di affinità a cui farà riferimento la commissione giudicatrice.
3. la progettazione richiesta, in merito alle referenze, per essere opportunamente valutato, deve essere stata sviluppata al grado esecutivo, grado richiesto nell'ipotesi di affidamento.
4. Per progettata/realizzata per intero o solo parzialmente, si intende che se per l'opera presentata nelle referenze il soggetto ha svolto una presentazione parziale (solo strutture, solo impianti, ecc.), questa viene valutata al 50%, anche nell'ipotesi di opere in RTP.
5. le prestazioni per la progettazione definitiva a base dell'incarico oggetto di gara sono le seguenti:
 - a) Relazioni generale e tecniche – specialistiche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, relazioni sulla risoluzione delle interferenze, relazioni sulla gestione delle materie.
 - b) Il rilievo dell'edificio e dell'area.
 - c) Elenco prezzi unitari con analisi, computo metrico estimativo, quadro economico.

Quesito n. 3

In riferimento al bando in oggetto al punto 6 del disciplinare di gara vengono indicati i documenti del progetto preliminare a base di gara, tra i quali indicata la Tav. n. 09 "Stima dei lavori", che non risulta presente tra i documenti scaricabili dal Vostro sito istituzionale.

Risposta

I contenuti della stima dei lavori sono presenti nel Capitolato d'oneri, disponibile nella documentazione di gara, e sono riportati nella tav. 09 – Stima dei lavori, disponibile nella sezione, in "elaborati progettuali".

Quesito n. 4

Non trovo nella documentazione a disposizione dei partecipanti la tavola n°9 - stima dei lavori. Inoltre non c'è corrispondenza tra il numero delle tavole allegate e quelle indicate nel disciplinare di gara (costituenti il progetto preliminare approvato)

Risposta

La tav. 09 – Stima dei lavori, è disponibile nella sezione, in “elaborati progettuali”.

In effetti la tav. 03 – Planimetria generale e Individuazione aree di intervento, ha riassunto a se anche la 04, le tavole dalla 05 alla 08 sono diventate dalla 04 alla 07, e la tavola 08 – viste prospettiche del progetto è una tavola aggiuntiva.

Calderara di Reno, 11 novembre 2015

Quesito n. 5

"Nel disciplinare di gara, paragrafo 8.1 punto b, si richiede un possesso di determinati requisiti, a tal proposito, vista la determinazione dell' Anac n. 4 del 25/02/2015, sono a chiederle se aver svolto servizi tecnici relativi alla categoria Impianti, classe III/bm, con grado di complessità superiore (0,85) alla classe III/a (g=0,75) possa soddisfare il requisito richiesto".

Risposta

Con riferimento alla determinazione ANAC n° 4 del 25 febbraio 2015, nel merito specifico, relativamente alle categorie "impianti", non viene ritenuta estensibile l'affermazione per cui "gradi di complessità maggiore, qualificano anche sfere di complessità inferiore", in quanto, pur nell'ambito della medesima categoria, convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità, come per il caso oggetto del quesito.

Pertanto, l'aver svolto servizi tecnici relativi alla categoria impianti, classe III/b (impianti termotecnici, ecc.), pur con grado di complessità 0.85, non può soddisfare servizi tecnici relativi alla classe III/c (impianti elettrici, telefonici, ecc.), pur con grado di complessità 0.75.

Quesito n. 6

In merito alla Gara da voi indetta per la "riqualificazione urbana dell'area verde scolastica con ristrutturazione edilizia della ex scuola materna del capoluogo da destinare a nuovo centro culturale", avrei da sottoporvi il seguente quesito:

- leggendo le prime risposte ai quesiti pervenuti (in maniera più che tempestiva) in data 11-11-15, in particolare alla risposta n.3 al quesito 2, è dichiarato che il grado di progettazione delle opere da presentare come referenze dev'essere di Progettazione Esecutiva, "in quanto grado richiesto nell'ipotesi di affidamento", mentre al punto 1.2 del Disciplinare di Gara è indicato che l'affidamento è per la sola progettazione Definitiva, riservandosi la possibilità di affidare anche la progettazione Esecutiva e la DL; pertanto, chiedo la conferma del grado di approfondimento progettuale richiesto per le opere da presentare come referenze, ravvisando un'ipotesi di incongruenza.

Cordiali saluti.

Risposta

Si conferma quanto già ribadito nelle risposte già pubblicate e cioè l'approfondimento progettuale richiesto per le opere da presentare come referenze, deve raggiungere il grado esecutivo, in quanto, pur nella graduazione del grado di affidamento secondo le indicazioni riportate nel bando di gara, il grado da valutare che si intende affidare è appunto l'esecutivo.

Quesito n. 7

In merito alla gara in oggetto presento i seguenti 3 quesiti.

Quesito 1

Per la partecipazione alla gara è sufficiente inserire il Passoe nella busta "A-documentazione amministrativa", o è anche necessario caricare sul sito dell'anac la documentazione attestante i propri requisiti professionali prima della scadenza della gara?

Quesito 2

In caso di RTP i requisiti economici e tecnici professionali richiesti dal bando al punto 8.1 lett. b sono coperti in modalità cumulativa.

In particolare può accadere che i requisiti tecnici siano coperti parzialmente da ciascun tecnico : ad esempio per la progettazione un tecnico copre la progettazione architettonica con un incarico, ed un secondo professionista copre la progettazione impiantistica e strutturale con un altro incarico.

Chiedo se anche in caso di RTP, qualora presentasse le referenze di cui al punto 13.1.1 come sopra descritte, la valutazione dell'offerta tecnica sarebbe soggetta ad una valutazione ridotta del 50% del punteggio pieno.

Quesito 3

Facendo riferimento alla Vs. risposta al quesito 2 punto 3 pubblicato sul sito, chiedo se la progettazione di grado inferiore all'esecutivo sia soggetta a valutazione pari al 50%, ovvero non sia soggetta a valutazione.

Risposta

- 1) Per la partecipazione alla gara è sufficiente inserire il Passoe all'interno della documentazione amministrativa; l'inserimento della documentazione attestante i requisiti professionali agevolerà l'amministrazione nella fase di verifica dei requisiti.
- 2) Nel caso di RTP, pur con copertura parziale da parte di ciascun tecnico facente parte della stessa RTP partecipante, le coperture parziali si sommano e, posto che vengano coperte tutte le tipologie progettuali/realizzate come richieste dal bando di gara, l'intervento si intenderà integralmente coperto e quindi integralmente valutato;
- 3) Progettazione di grado inferiore all'esecutivo non sarà soggetta a valutazione.

Quesito n. 8

In relazione alla gara di affidamento in oggetto avrei i seguenti quesiti:

- 1) - per i servizi tecnici svolti, i servizi in categoria E.08 ed E.10 sono ammissibili?
- 2) - i progettisti degli impianti appartenenti al gruppo possono essere due? uno per la parte elettrica e uno per quella meccanica?
- 3) - dal sito non mi è possibile accedere alla documentazione di progetto, è possibile avere un link per scaricarla? specifico che utilizziamo computer APPLE

Risposta

- 1) Con riferimento alla determinazione ANAC n° 4 del 25 febbraio 2015, ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara si ritiene che, nell'ambito della stessa categoria "edilizia", le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto del presente bando di gara, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità dei servizi tecnici già svolti, sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Nel caso specifico il servizio a gara ha un grado di complessità pari a 1.20, pertanto è ammissibile il servizio E.10 (grado 1.20) ma non l'E.08 (grado 0.95).
- 2) Sì, possono essere due, anche uno per la parte elettrica ed uno per la parte meccanica;
- 3) Per procedere, eseguire i seguenti passi : sulla barra degli indirizzi di Safari (o simili) :
 - inserire il seguente testo : <ftp://ftp.terredacqua.net/CAProgetti/CENTROCULTURALE>;
 - puntando sull'indirizzo appena inserito, con le due dita, scende la tendina e bisogna selezionare il comando "Apri URL", si presenta una mascherina da compilare;
 - lasciare la spunta "Utente registrato", inserire nel campo "Nome" il testo : "CAlettura" e

nel campo "Password" il testo "Calderara" quindi premere invio : si apre la cartella ftp nella quale sono presenti i files da scaricare.

Calderara di Reno, 17 Novembre 2015

Quesito n. 9

Le scrivo in merito al quesito nr. 5

Le chiedevo se "aver svolto servizi nella classe III/b con grado superiore a III/a possa soddisfare il requisito".

Nella risposta invece mi ha indicato la classe III/c.

Risposta :

Il principio non cambia. Nell'ambito della classe III, le categorie a), b) e c) non sono tra loro intercambiabili, quindi aver svolto servizi nella classe III/b, pur con grado superiore alla classe III/a, non soddisfa il requisito.

Quesito n. 10

si pongono i seguenti quesiti:

- Il punto 4.1 del DISCIPLINARE DI GARA recita :

"Il personale tecnico richiesto per lo svolgimento dei servizi di cui in oggetto deve essere organizzato in n. 1 (un) gruppo di lavoro composto dalle seguenti professionalità:

- n. 1 (uno) progettista strutturale;
- n. 1 (uno) progettista architettonico;
- n. 1 (uno) progettista impiantista;
- n. 1 (uno) direttore lavori opere edili e specialistiche;
- n. 1 (uno) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione."

mentre il punto 4.2 recita

"Il gruppo di lavoro di cui al precedente punto 4.1 deve essere composto da professionalità distinte, fatte salve:

1) la possibilità di coincidenza tra direttore dei lavori e progettista architettonico e/o la coincidenza tra direttore dei lavori e progettista strutturale.

2) la previsione di cui all'art. 151 del D.P.R. 207/2010: nel caso in cui uno dei professionisti impegnati nell'ambito del gruppo di lavoro, sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs 81/2008, lo stesso potrà assumere direttamente la funzione di coordinatore per la sicurezza.

Il professionista indicato quale coordinatore per la sicurezza nell'ambito del gruppo di lavoro, deve essere dotato dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

Pertanto il gruppo di lavoro richiesto dovrà essere composto da un minimo di 2 (due) unità lavorative."

Nella formazione del gruppo di lavoro secondo il punto 4.1 del disciplinare di gara sembrerebbero necessarie n. 3 unità lavorative, in quanto non è prevista la coincidenza tra la figura del progettista impiantista e le altre, mentre al punto 4.2 dello stesso disciplinare di gara si dice che il gruppo di lavoro richiesto dovrà essere composto da un minimo di 2 unità lavorative. A quale indicazione si deve far fede??

Risposta :

Leggendo attentamente le possibilità di coincidenza esplicate ai punti 1) e 2) sopra riportati, possono coincidere, in una sola professionalità, se in possesso della relativa abilitazione : progettista architettonico, progettista strutturale, direttore lavori ed anche coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; resterebbe l'altra professionalità da fissare quale il progettista impiantista; in questo

caso le professionalità minime componenti il gruppo di lavoro sarebbero 2, come indicato nel disciplinare. L'alternativa possibile minima sarebbe che il progettista strutturale, se abilitato, assorbisse la professionalità del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (che non è esclusa dal disciplinare la coincidenza tra progettista impiantista e coordinatore per la sicurezza), sottraendola al progettista strutturale, architettonico e direttore dei lavori : resterebbero comunque minimo 2 i componenti del gruppo di lavoro.

Quesito n. 11

In relazione all'oggetto, il sottoscrittoomissis..... pone i seguenti quesiti:

1. Al punto 13 del disciplinare di gara (Offerta tecnica) si precisa che.... *per ogni opera presentata potrà essere presentato un elaborato singolo composto da un numero massimo di 3 (tre) schede di formato A3 o di 6 (sei) di formato A4....* Si chiede se possono essere prodotti, all'interno del numero massimo di schede consentito, disegni o foto ed inoltre se la relazione descrittiva debba occupare un numero definito di schede;
2. Sempre in relazione al punto 13, in caso di Ati i servizi inerenti il curriculum possono essere prodotti solo dal capogruppo?
3. Al punto 4 Risorse umane si individua un numero di 5 (cinque) unità. Si chiede se nel gruppo possa o debba essere compreso anche il giovane professionista e se cinque è il numero massimo essendoci per esempio servizi come gli eventuali rilievi, la tenuta dei libri contabili od il ruolo di ispettore di cantiere che potrebbe coinvolgere altri soggetti;

Risposta :

- 1) nell'ambito del punto "13.1.1 Merito tecnico", le schede massime da produrre in n° 3 di formato A3 o in alternativa in n° 6 di formato A4, debbono al proprio interno contenere tutto quanto i concorrenti ritengano opportuno dover presentare per illustrare al meglio le loro opere : illustrazioni grafiche, foto, relazione descrittiva, commenti alla parte grafica, ecc.;
- 2) nell'ottica per cui il bando prevede obbligatoriamente che i componenti minimi del gruppo concorrente siano 2, nella logica di composizione del gruppo nel rispetto dei dettati dei punti 4.1 e 4.2, le opere finalizzate all'ottenimento del riconoscimento del merito tecnico di cui all'art. 13.1.1, devono vedere coinvolti almeno 2 dei professionisti componenti il gruppo;
- 3) il punto 8.2 del Disciplinare prevede che in caso di raggruppamento temporaneo, va prevista la presenza quale progettista, almeno un professionista laureato, abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione; al punto 4.1 del disciplinare viene specificato quali sono le professionalità essenziali che devono essere presenti nel gruppo di lavoro ed alla fine del punto 4.2 è indicato solo il numero minimo delle unità lavorative che devono comporre il gruppo di lavoro, quindi non ci sono limiti sul numero massimo dei componenti il gruppo, pur con professionalità non espressamente richieste dal disciplinare;

Quesito n. 12:

In merito al punto 13.1.1 del disciplinare d'incarico nel quale si richiede " la presentazione di n. 3 opere progettate e/o dirette in fase di esecuzione (Direzione Lavori) scelti tra interventi qualificabili come affini a quello oggetto di affidamento",
chiedo:

Come precisato nella risposta del quesito 8 punto 1, le opere progettate devono essere opere della categoria "edilizia" con grado di complessità pari a 1,20 , nel caso di raggruppamento temporaneo le 3 opere progettate possono essere complessive fra tutti i professionisti , oppure ogni

professionista deve indicarne 3? Possono essere 2 opere del progettista architettonico e una del progettista strutturale o di altri partecipanti al raggruppamento?

Risposta:

Come specificato al punto 13.1.1 del disciplinare, le opere progettate/dirette, devono essere complessivamente 3 e non più di 3, e dovranno riguardare almeno 1 progettata e 1 diretta, quindi, in sintesi : non più di 2 opere progettate ed 1 diretta ovvero non più di 2 dirette e 1 progettata, nell'ambito delle professionalità richieste.

Quesito n. 13:

In merito alla procedura in oggetto si presentano di seguito 2 quesiti.

Quesito 1 Per la valutazione del merito tecnico, al punto 13.1.1 è chiesto di presentare 3 opere progettate e /o dirette in fase di esecuzione. Nelle righe successive si precisa che ogni opera sarà valutata individualmente, e che sarà ridotto del 50% il relativo punteggio qualora si riferisca a opere progettate e/o dirette solo parzialmente. Se quanto suddetto fosse corretto, ed in base alle risposte ad altri quesiti relativi al livello di progettazione richiesto, ne consegue che per evitare la riduzione del 50% del punteggio, per ognuna delle 3 opere presentate deve essere stata eseguita almeno la progettazione esecutiva architettonica, strutturale, impiantistica meccanica ed elettrica, oppure la direzione lavori architettonica, strutturale, impiantistica meccanica ed elettrica.

Si chiede quanto appena esposto corrisponda alla corretta interpretazione del disciplinare e se il criterio di valutazione del merito sia parimenti applicato anche ai costituenti raggruppamenti temporanei di professionisti, in considerazione del fatto che, per loro natura, difficilmente possono non ricadere nella riduzione del 50%.

Quesito 2 Si chiede di chiarire quali siano le classi e le categorie di opere considerate "affini" ai servizi tecnici da affidare.

Sul disciplinare di gara sono infatti indicate le categorie Ic - IIIa - IIIc facendo riferimento alle classi definite dalla L 143/49, nella risposta al quesito n. 8 pubblicato sul vs. portale ci si riferisce alle classi e categorie del più recente D.M. 143/2013.

Nello stesso quesito inoltre viene ritenuta ammissibile la categoria E.10 e non la E.08, benchè in base al DM 143/2013 la categoria E.10 sia corrispondente alla categoria Id della L 143/49, categoria quest'ultima non indicata nel disciplinare di gara.

Risposta:

- 1) si specifica che il punteggio pieno potrà essere ottenuto solo dal concorrente che abbia sia progettato che diretto per intero l'opera presentata. In tutti gli altri casi il punteggio massimo attribuibile sarà ridotto al 50%;
- 2) per i lavori appartenenti alle opere edili, è possibile comprovare i requisiti richiesti con altri lavori ricadenti nella categoria d'opera "Edilizia" (rife. DM 143/2013) che abbiano un grado di complessità superiore o uguale a 1.20 e pertanto sono ammissibili le opere con destinazione funzionale di cui alle lettere E.04/E.07/E.10/E.13/E.16/E.21/E.22; nello specifico, in quanto non affine all'oggetto di gara, va esclusa solo la destinazione funzionale delle opere "Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite".

Quesito n. 14:

Con la presente il sottoscrittoomissis propone, in relazione al Bando in oggetto, i seguenti quesiti:

- a) All'Art. 3.3 del Disciplinare di Gara è scritto: "Gli importi come sopra determinati, sia per la fase di progettazione che per la fase di esecuzione, sono comprensivi degli oneri per l'acquisizione di tutti i pareri e/o certificati inerenti la progettazione e successiva fruizione dell'opera (pareri igienico sanitari, urbanistici, VVF, etc.) sottintendendo che sono a completo carico dei partecipanti le attività relative all'acquisizione dei pareri di competenza. Si domanda se sono a carico dei partecipanti anche gli oneri economici relativi a diritti di segreteria e vari in fase di progettazione Definitiva ed Esecutiva di VV.F., rimborsi fortettari sismici per Nuova Costruzione presso la S.T.B. Reno E.R. per l'Autorizzazione Sismica, I diritti per i pareri USL, A.U.A. i diritti catastali per T.M e Schede e quant'altro dovuto fino al completamento dell'eventuale incarico, compresi i diritti di segreteria per il P.d.C., tradizionalmente a carico della Committenza. Verranno rimborsati dall'Amministrazione o saranno a carico dei Tecnici Incaricati?
- b) Esiste ed è o meno prevista una soglia di massimo ribasso sull'offerta economia, analogamente a quanto previsto per l'offerta temporale?

Risposta:

- 1) Gli oneri sopra indicati saranno a carico dei tecnici incaricati.
- 2) No, non esiste soglia di massimo ribasso sull'offerta economica.

Quesito n. 15:

Premesso: quanto visto al punto 8, lettera b) pag. 4 del disciplinare di gara, relativamente alle classi e categorie oggetto della progettazione definitiva ed esecutiva;

- 1) si chiede se per i lavori appartenenti alle opere edili (ex Ic) è possibile comprovare i requisiti richiesti con altri lavori ricadenti nella stessa destinazione funzionale ma con Id delle opere, corrispondente alla ex Ic, con grado di complessità superiore, ossia con lavori ricadenti in E.04, E.010, E.19
- 2) alla stessa maniera si chiede se per i lavori appartenenti all' impianto idrico-sanitario (ex IIIa) è possibile comprovare i requisiti richiesti con altri lavori ricadenti nella stessa destinazione funzionale ma con Id delle opere, corrispondente alla ex IIIb, con grado di complessità superiore, ossia con lavori ricadenti in IA.02

Risposta:

- 1) per i lavori appartenenti alle opere edili, è possibile comprovare i requisiti richiesti con altri lavori ricadenti nella categoria d'opera "Edilizia" (rife. DM 143/2013) che abbiano un grado di complessità superiore o uguale a 1.20 e pertanto sono ammissibili le opere con destinazione funzionale di cui alle lettere E.04/E.07/E.10/E.13/E.16/E.21/E.22; nello specifico, in quanto non affine all'oggetto di gara, va esclusa solo la destinazione funzionale delle opere "Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite";
- 2) indipendentemente dal grado di complessità, nell'ambito della classe III, le categorie a), b) e c) non sono tra loro intercambiabili.

Quesito n. 16:

Con la presente siamo a chiedere chiarimenti sui seguenti punti:

- Domanda n.1: Per quel che riguarda gli importi relativi ai servizi opere edili Id svolti negli ultimi 10 anni, come devono essere conteggiati i lavori relativi a opere in caso di progetto coconfirmato con un tecnico che non partecipa al raggruppamento, si può conteggiare l'intero importo?;
- Domanda n.2: Per quel che riguarda la presentazione delle 3 opere progettate e/o dirette, l'opera progettata interamente (in tutte le parti non subappaltabili), ma coconfirmata da un tecnico che non partecipa al raggruppamento, va valutata per intero o al 50%? L'opera diretta interamente in fase di esecuzione (Direzione Lavori) ma non progettata ad un tecnico che partecipa al raggruppamento, va valuta per intero? L'opera progettata e diretta può essere presentata sia come progettazione che come direzione?

Risposta:

1) sì, nel caso di progetto cofirmato, l'importo è conteggiato per intero;
2) un opera progettata interamente ma cofirmata da tecnico che non partecipa al raggruppamento, va valutata al 50%; L'opera diretta interamente in fase di esecuzione (DL) ma non progettata da un tecnico che partecipa al raggruppamento, va valutata al 50%; L'opera progettata e diretta può essere presentata sia come progettazione che come direzione lavori.

Quesito n. 17

Leggendo la risposta al quesito 2 al punto 2, per interventi qualificabili come affini a quello oggetto di riferimento, si rimanda ai gradi di affinità della lettera c) dell'art. 16.1.1 del Disciplinare di Gara dove sono elencate le voci :

- opere edili in generale
- opere di ristrutturazione di edifici residenziali esistenti
- opere di ristrutturazione di edifici pubblici,

chiedo:

le 3 opere da presentare, possono rientrare solo nelle 3 voci sopra elencate o devono appartenere anche alle classi e categorie pari ai lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (categoria Edilizia, classe Id, grado di complessità 1.20)?

Risposta:

Per i lavori appartenenti alle opere edili, è possibile comprovare i requisiti richiesti con altri lavori ricadenti nella categoria d'opera "Edilizia" (rife. DM 143/2013) che abbiano un grado di complessità superiore o uguale a 1.20 e pertanto sono ammissibili le opere con destinazione funzionale di cui alle lettere E.04/E.07/E.10/E.13/E.16/E.21/E.22; nello specifico, in quanto non affine all'oggetto di gara, va esclusa solo la destinazione funzionale delle opere "Arredi, forniture, aree esterne pertinenti allestite".

Quesito n. 18:

Buongiorno,
scrivo per avere delucidazioni su quanto riportato nel disciplinare di gara del Comune di Calderara del Reno, per la riqualificazione dell'ex scuola materna in nuovo centro culturale

(riferimenti Codice **CIG 64517833C2** e Codice **CUP F61E15000580004**). Nel disciplinare sono riportate, al punto 4.1, le figure professionali minime richieste, specificando successivamente al punto 4.2 che devono essere presenti almeno due unità lavorative. Perchè nel modello "A.1" per la domanda di partecipazione fornito, sotto la voce "Chiede di partecipare alla gara in oggetto come", c'è tra le scelte la possibilità di spuntare "Concorrente singolo" e successivamente "Libero professionista individuale"?

Risposta:

Il modello A.1 prevede la specifica tra libero professionista individuale e in studio associato per indicare a che titolo si partecipa in raggruppamento in opzione tra mandante o mandatario.

Quesito n. 19:

A) Il progettista impiantista può coincidere con quello strutturale o architettonico o deve essere una terza persona?

B) La relazione illustrativa di cui al punto 13.1.2 deve essere presentata in un massimo di 6 facciate formato A4. In queste 6 facciate si intendono incluse o escluse la copertina e l'indice?

C) Si legge nella risposta al quesito 1 del 11 novembre 2015 che "il progettista ha nelle sue responsabilità quella di definire il piano delle indagini che ritiene necessarie per le finalità progettuali-strutturali, e tra questo anche la parte geologica-geotecnica".

La domanda è: "le spese per eventuali indagini strutturali di cui sopra e le spese per eventuali prove di laboratorio su campioni prelevati dalle strutture esistenti saranno a carico dell'amministrazione comunale oppure a carico dei progettisti?"

D) Il progetto delle strutture esistenti (strutture in elevazione, fondazioni, solai ecc...) è eventualmente rintracciabile? Sarà messo a disposizione dei progettisti?

Risposta:

- 1) Il progettista impiantista non può coincidere con quello strutturale o architettonico;
- 2) Si intendono incluse di copertina e indice;
- 3) Le spese per eventuali indagini, se ritenute necessarie dal progettista, saranno a carico dello stesso.
- 4) Tutto quanto disponibile agli atti in possesso del Comune di Calderara, sarà messo a totale disposizione degli incaricati.

Quesito n. 20:

"In riferimento all' Allegato A.2, punto 22, in caso di società d'ingegneria, occorre indicare la posizione contributiva individuale titolare/soci?"

Risposta:

Sì, occorre indicare la posizione contributiva di tutti i soci.

Quesito n. 21:

con la presente sono a chiedere se la composizione del gruppo di progettazione deve essere tassativamente composta da una sola figura per le competenze da voi indicate.

Nello specifico è possibile prevedere più professionisti che vadano a coprire (ad esempio) la figura del progettista architettonico o del progettista impianti?

Risposta:

Sì, è possibile.

Quesito n. 22:

Buonasera,

scrivo per avere delucidazioni su quanto riportato nel disciplinare di gara del Comune di Calderara del Reno, per la riqualificazione dell'ex scuola materna in nuovo centro culturale

Domanda 1: Nel disciplinare sono riportate, al punto 4.1, le figure professionali minime richieste, specificando successivamente al punto 4.2 che devono essere presenti almeno due unità lavorative. Se il concorrente riesce a coprire tutti i ruoli elencati, può partecipare come singolo?

Domanda 2: Al punto 4.2 è specificato che devono essere presenti almeno due unità lavorative. Due unità lavorative costituiscono già un gruppo, per cui deve essere obbligatoriamente presente anche il professionista laureato abilitato da meno di cinque anni, come citato al punto 8.2, rendendo il numero minimo di persone in verità pari a 3?

Domanda 3: Riguardo alle classi, categorie ed importi, al punto 8.1, confermate che - come avviene per altri bandi - avendo l'importo richiesto per la classe "Ic" in classe "Id", il requisito risulta ugualmente soddisfatto?

Risposta:

- 1) No, i partecipanti minimi devono essere almeno in 2.
- 2) No, il numero minimo è pari a due e di tale numero deve fare parte il giovane professionista.
- 3) per i lavori appartenenti alle opere edili, è possibile comprovare i requisiti richiesti con altri lavori ricadenti nella categoria d'opera "Edilizia" (rife. DM 143/2013) che abbiano un grado di complessità superiore o uguale a 1.20 e pertanto sono ammissibili le opere con destinazione funzionale di cui alle lettere E.04/E.07/E.10/E.13/E.16/E.21/E.22; nello specifico, in quanto non affine all'oggetto di gara, va esclusa solo la destinazione funzionale delle opere "Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite".

Quesito n. 23

Relativamente alla procedura in oggetto con la presente si richiede chiarimento relativo al seguente punto del disciplinare di gara:

3.3 Gli importi come sopra determinati, sia per la fase di progettazione che per la fase di esecuzione, sono comprensivi degli oneri per l'acquisizione di tutti i pareri e/o certificati inerenti la progettazione e successiva fruizione dell'opera (pareri igienico sanitari, urbanistici, VVF, etc.).

Con la definizione "*...oneri per l'acquisizione di tutti i pareri e/o certificati...*" si intende l'impegno del professionista a supportare e verificare la procedura di richiesta pareri per l'approvazione del progetto, oppure si intende l'impegno economico da parte del professionista a versare i contributi richiesti dagli Enti per rilasciare i pareri di competenza?

Risposta:

Tutti gli oneri indicati saranno a carico dei tecnici incaricati.

Quesito n. 24:

Nei documenti di gara non si fa alcun riferimento alla relazione geologica propedeutica alla progettazione definitiva delle strutture. Si chiede di precisare se tale consulenza specialistica verrà affidata direttamente dall'Amministrazione comunale

Risposta:

L'Amministrazione Comunale dispone di uno studio geologico-tecnico relativo alla realizzazione di intervento edilizio posto a pochi metri dalla zona oggetto del bando oltreché di studi di indagine finalizzati alla produzione della micro zonizzazione sismica di livello II, per strumento pianificatorio comunale. Tali elaborati sono disponibili nella sezione, in "elaborati progettuali", Il progettista ha nelle sue responsabilità quella di definire il piano delle indagini che ritiene necessarie per le finalità progettuali-strutturali, e tra questo anche la parte geologica-geotecnica, tra le altre. Sulla base della documentazione fornita dal Comune, come sopra specificato, il professionista valuterà opportunamente se intende approfondire o meno la questione specifica tra le altre, con spese a proprio carico.

Calderara di Reno, 24 Novembre 2015